

**Civile Ord. Sez. 2 Num. 32684 Anno 2019**

**Presidente: MANNA FELICE**

**Relatore: PICARONI ELISA**

**Data pubblicazione: 12/12/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 7622-2015 proposto da:

SURACI ANNA MARIA, MORABITO BASILIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO, 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MORRONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE CAMPO;

- **ricorrenti** -

**contro**

MACCACARO LUIGI, MACCACARO ORFEA, MACCACARO GUGLIELMINA, MACCACARO DARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 130, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MARIA TERENCE, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO LEVA;

2019

1809

Ja

- controricorrenti -

*nonchè contro*

MEREACRE ANGELA, KLASANOVIC MILETA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 70/2015 della CORTE D'APPELLO di  
VENEZIA, depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 10/07/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI.



## **FATTI DI CAUSA**

1. Nel 2007 Dario Maccararo, Orfea Maccararo, Guglielmina Maccararo e Luigi Maccararo agirono nei confronti di Basilio Morabito e Anna Maria Suraci con domanda principale di accertamento della servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, a carico del fondo contraddistinto come mappale 427, foglio 6 del NCT Bussolengo (VR), e a favore del fondo contraddistinto al medesimo foglio 6 come mappale 168 sub 2 e sub 3, o in subordine la costituzione di servitù coattiva, attesa l'interclusione, nonché l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle servitù di acquedotto, elettrodotto, fognatura ed ogni altro servizio, a carico ed a favore dei medesimi fondi, l'accertamento del confine tra i mappali 168 e 427, ed infine la condanna dei convenuti al risarcimento del danno provocato dall'apposizione di segni identificativi dell'asserito confine.

I convenuti resistettero chiedendo, a loro volta, l'accertamento dell'estensione del mappale 427 di loro proprietà, l'accertamento del confine ed il rilascio della porzione del fondo eventualmente nel possesso degli attori.

Angela Mereacre e Mileta Klasanovic, resisi acquirenti del fondo già di proprietà degli attori, intervennero adesivamente.

1.1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 777 del 2013, accertò l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carroia a favore del mappale 168 sub 2 e sub 3, ed a carico del mappale 427; accertò il confine tra i fondi come da CTU, ordinando l'apposizione di termini, rigettò ogni altra domanda e pose a carico dei convenuti le spese di lite compensando, infine, le spese di lite previa compensazione nella misura di un quarto.

2. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2015 e notificata via pec il 15 gennaio 2015, ha

rigettato l'appello proposto da Basilio Morabito e Anna Maria Suraci, confermando la decisione di primo grado.

3. Ricorrono per la cassazione della sentenza i sigg. Basilio e Suraci, sulla base di quattro motivi ai quali resistono, con controricorso, Dario Maccararo, Orfea Maccararo, Guglielmina Maccararo e Luigi Maccararo. Non hanno svolto difese in questa sede d'appello Angela Mereacre e Mileta Klasanovic. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis.1* cod. proc. civ. Il ricorso, già fissato per la decisione all'adunanza camerale del 10 gennaio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione in tema di procedibilità rimessa dalla Sezione Terza con ordinanza n. 28844 del 2018, siccome rilevante nel presente giudizio. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis.1* cod. proc. civ.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente si dà atto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 del 2019, hanno risolto la questione rimessa con l'ordinanza n. 28844 del 2018, affermando che, nel caso in cui la documentazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata effettuata a mezzo pec, prodotta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 369, n. 2, cod. proc. civ., risulti non asseverata, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile se la controparte non abbia disconosciuto la conformità della predetta documentazione all'originale ovvero se la parte ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

1.1. Il ricorso in esame è dunque procedibile, posto che i ricorrenti hanno depositato la suddetta documentazione, peraltro in assenza di disconoscimento da parte dei controricorrenti.

1.2. Nel merito, il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ., e si contesta che la Corte d'appello avrebbe ritenuto costituita la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in assenza del presupposto dell'apparenza, ovvero di opere visibili e permanenti strumentali all'esercizio della servitù.

3. Con il secondo motivo è denunciata ancora violazione o falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ. e si contesta che la Corte d'appello non avrebbe verificato se le opere visibili e permanenti finalizzate all'esercizio della servitù sussistessero al momento in cui i due fondi avevano cessato di appartenere all'unico proprietario.

4. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto né del fatto che l'accesso ai *garages* di proprietà degli originari attori poteva avvenire anche transitando attraverso lo spazio condominiale a ovest del mappale 168, né della assenza di opere visibili e permanenti. I ricorrenti assumono, in definitiva, che sarebbe mancata una disamina attenta dello stato dei luoghi, come emergente dalla CTU.

5. Con quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. e si lamenta la mancata compensazione anche solo parziale delle spese di lite, tenuto conto sia del rigetto della domanda risarcitoria proposta dai consorti Maccacaro, sia della superfluità dell'intervento degli aventi causa dei Maccararo.

6. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché pongono questioni connesse, sono infondati.

6.1. La sentenza impugnata, che ha confermato l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre

di famiglia a carico del fondo dei ricorrenti (mappale 427) sulla base della disamina dei luoghi, come emersa dalla CTU e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, risulta immune dai vizi denunciati.

La Corte d'appello ha accertato che i fondi di cui ai mappali 427 e 168 sub 2 e sub 3 erano appartenuti ad un'unica proprietà fino al 1987; che il transito sul mappale 427 per accedere alle autorimesse collocate sul mappale 168 era obbligato; che vi erano segni inequivocabili di utilizzo continuativo del passaggio (assenza di tracce erbose); che i testimoni avevano confermato che tale utilizzo risaliva all'epoca in cui erano iniziati i lavori di costruzione dell'edificio ivi realizzato (anni '70). La Corte territoriale ha infine evidenziato come la stessa conformazione dei luoghi costituisse indice oggettivo dell'uso del mappale 427 come passaggio per raggiungere il mappale 168.

6.2. Premessa l'insindacabilità dell'accertamento in fatto svolto dal giudice di merito e dell'apprezzamento delle prove e della CTU, gli elementi sui quali è fondata la sentenza impugnata sono idonei ad integrare i presupposti della servitù prevista dall'art. 1062 cod. civ.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la servitù per destinazione del padre di famiglia è fattispecie non negoziale che postula l'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonché l'originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell'acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua detta separazione (*ex plurimis*, Cass. 11/02/2009, n.

3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842; Cass. 12/02/2014, n. 3219).

6.3. La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante, affermata dai ricorrenti, non costituisce in ogni caso elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia. La costituzione della servitù ex art. 1062 cod. civ. avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.

La sentenza impugnata ha evidenziato, richiamando la CTU, che «le autorimesse ritenute "dominanti" non avevano altra possibilità di accesso/recesso se non attraverso il mappale 427», e che questa era la conformazione dei luoghi voluta dall'originaria proprietà (Mario e Silvia Maccacararo comproprietari pro-indiviso), come confermato dai testimoni a conoscenza dello stato dei luoghi risalente (pag. 17).

7. Risulta inammissibile il quarto motivo di ricorso.

La Corte d'appello ha regolato le spese di lite in base al criterio della soccombenza, ed essendo indubitabile che gli appellanti siano rimasti soccombenti nel giudizio di secondo grado, la decisione non è neppure sindacabile.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (*ex plurimis*, Cass. 04/08/2017, n. 19613).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della